

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1444

**Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Debito fuori bilancio DDL n. 71 del 22.03.2021 (sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Bari, n. 117/2021) riconosciuto legittimo ai sensi del comma 4, art. 73, D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..**

L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale, Prof. Pietro Luigi Lopalco, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, convalidata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

con ricorso R.G. n. 153/2015 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Bari contro la Regione Puglia, è stata richiesta dal (*omissis*), in quanto titolare del "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini", la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell'adozione della Determina Dirigenziale n. 208 del 3/8/2011 ad oggetto "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini – Molfetta (BA). Conclusione del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dell'accreditamento istituzionale con il SSR, riconosciuto ex art. 12, comma 3 della L.R. n. 4/2010";

con sentenza n. 1247/2019, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. AOO\_024/11810 del 10/10/2019, acquisita al prot. della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. AOO\_183/13886 del 24/10/2019, il Giudice adito, preso atto del costante indirizzo espresso dal Consiglio di Stato in materia, ha accolto il ricorso e per l'effetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Bari ha condannato la Regione Puglia al risarcimento del danno, statuendo che:

*"Si deve rilevare come la domanda risarcitoria – come sopra ratione temporis delimitata – rechi un'individuazione del pregiudizio lamentato, che parte ricorrente ragguaglia a € 91.556,98, ovvero ai 10/12 del tetto di spesa al ricorrente presuntivamente spettante per l'anno 2014 (aumentando del 2% annuo il budget fissato per il 2011), tetto che, secondo la stima della parte, è d'abbattere del 30%, percentuale corrispondente ai costi per la produzione del servizio e alle imposte; ritiene il Collegio che il danno meriti ristoro, nei limiti di seguito precisati.*

*È evidente che il nocumento consegua, infatti, al ritardato ripristino dell'accreditamento, intervenuto (nel dicembre 2014) a mesi di distanza dall'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di appello con la quale era stato annullato il precedente provvedimento di revoca.*

*Il danno – valutato l'obiettivo rilievo assunto dal ritardato adempimento dall'Amministrazione regionale al giudicato come sopra formatosi; e considerato, altresì, il nesso di derivazione causale assunto da tale omissione rispetto al mancato svolgimento dell'attività per la quale il ricorrente già era accreditato – va commisurato:*

*- con riferimento all'elemento temporale, al periodo intercorso fra la formale acquisizione della sentenza d'appello da parte della Regione Puglia (17 marzo 2014) e la data del 19 dicembre 2014; da esso, peraltro, dedotti giorni 30 quale ordinario spatium deliberandi (in assenza di diversa applicabile disposizione) per provvedere;*

*- con riguardo al quantum, ad otto dodicesimi (risultando, alla luce dell'arco temporale di cui sopra, protrattosi il ritardo nel ripristino dell'accreditamento per circa otto mesi) del tetto di spesa al ricorrente spettante per l'anno 2014.*

*Sulla somma di cui sopra, che la Regione Puglia vorrà determinare sulla base degli illustrati criteri (ed al pagamento della quale è condannata), andranno altresì determinati gli ulteriori importi a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, da computarsi fino al soddisfo.”;*

avverso la suddetta pronuncia giurisdizionale statuente la soccombenza della Regione Puglia, quest'ultima non ha proposto appello, avendo il Giudice amministrativo condannato la Regione solo parzialmente, posto che è stata rigettata, per violazione del principio del *ne bis in idem*, la pretesa risarcitoria relativa al periodo intercorrente dalla revoca dell'accreditamento (con D.D. n. 2008 del 03/08/2011) fino alla sentenza n. 719/2014 del Consiglio di Stato che accoglieva il ricorso proposto da controparte annullando il provvedimento n. 208/2011 di revoca dell'accreditamento;

con ricorso R.G. n. 584/2020 il (*omissis*) ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1247/2019 dinanzi al medesimo Tribunale. La Regione non si è costituita dal momento che, nelle more del giudizio di ottemperanza, con nota prot. AOO\_183/10948 del 07/07/2020 la scrivente Sezione, a seguito della determinazione del tetto di spesa che sarebbe spettato al ricorrente per l'anno 2014 e la decurtazione dal *budget* dei costi per la produzione del servizio che il "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini" avrebbe sostenuto nell'anno 2014 (che sarebbe ragionevolmente stato non inferiore al 70% del *budget* spettante per il medesimo anno), ha liquidato il danno nella somma complessiva di Euro 19.110,73 (comprensiva degli importi di 18.262,94 a titolo risarcimento dei danni da ritardo, di Euro 482,53 a titolo di interessi legali e di Euro 365,26 a titolo di rivalutazione monetaria);

con memoria depositata in data 10/09/2020 il (*omissis*) ha censurato la suddetta liquidazione;

con sentenza n. 117/2021, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. AOO\_024/758 del 22/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. AOO\_183/1601 del 01/02/2021, il Giudice dell'ottemperanza ha accolto il ricorso condannando la Regione al pagamento della somma capitale di euro 42.613,54 in favore dell'istante oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza nonché al pagamento delle spese di giudizio in complessivi € 800 oltre accessori di legge. Il T.A.R. Puglia - Sez. di Bari ha, altresì, nominato il Prefetto della provincia di Bari quale commissario *ad acta* in caso di ulteriore inadempimento della Regione.

**ATTESA** l'insorta obbligazione verso terzi, pari a complessivi € 44.862,72, così suddivisi:

- € 43.721,49 per sorte capitale;
- € 1.141,23 per interessi legali;
- € 1.173,83 per spese legali.

**RILEVATO** che il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in una obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

**VISTO** l'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone al comma 1) che "*Il Consiglio Regionale riconosce con la legge le legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive*" [...]; al comma 4): *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lett. a), il Consiglio Regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, le legittimità di detto debito si intende riconosciuta;*".

**CONSIDERATO** che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha presentato, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), il disegno di legge per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle predette somme, licenziato dalla Giunta Regionale con n. 129 del 30.03.2021.

**VISTO** il parere favorevole della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare– Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi – della Regione Puglia - Decisione n. 21 del 19 aprile 2021.

**CONSIDERATO** che essendo ormai decorso, ai sensi del comma 4 dell'art. 73 D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il termine di 30 (trenta) giorni per l'approvazione di detto debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, lo stesso deve intendersi approvato.

**ATTESO** che:

- al finanziamento della spesa di cui al provvedimento di legge n. 71 del 22.03.2021 dovuta a titolo di sorte capitale, interessi legali e spese legali si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue:
  - a) Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.99.00 Capitolo 1318 "Spesa finanziaria con prelievo somme dal Cap. 1110090" per un importo di €. 43.721,49 (sorte capitale), previa variazione in diminuzione della Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 - Capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento della Missione 1- Programma 11 – Titolo 1 - Capitolo 1318;
  - b) Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.99.00. Capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi." €. 1.141,23;
  - c) Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.99.00. Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" €. 1.173,83;
- nel caso in cui l'approvazione del debito fuori bilancio viene a perfezionarsi per decorrenza del termine dei 30 (trenta) giorni (art. 73, comma 4, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.) è necessario procedere mediante DGR al fine di dare efficacia alla variazione proposta di cui alla **lett. a)** del punto precedente.

**VISTO/A:**

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009*";
- l'art. 51, comma 2, del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. il quale prevede che "*nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione*";
- la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021*";
- la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*";
- la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*".

**RITENUTO** che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per apportare la variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, provvedendo ai fini dell'utilizzo del capitolo U0001318 "*Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090*" alla preventiva variazione di bilancio in diminuzione della Missione 20 – Programma 3 – Titolo 1 – Capitolo 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*" con contestuale variazione in aumento della Missione 01 – Programma 11 – Titolo 01 – Capitolo 0001318.

**Garanzie di riservatezza**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

CRA	capitolo di spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziario	Variazione e.f. 2021 Competenza e cassa
66.03	U 1110090	FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI	20.03.01	U 1.10.01.99.000	- €. 43.721,49
66.03	U 0001318	SPESA FINANZIATA CON PRELIEVO SOMME DAL CAPITOLO 1110090 - FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI-.	1.11.01	U 01.03.02.99.000	+ €. 43.721,49

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

All’adozione dei provvedimenti consequenziali provvederà il Dirigente Regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 – comma 4 – lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare variazione, ai sensi del dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento approvato e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 71 del 18.01.2021, come esplicitato nella Sezione “Copertura finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al Bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di dare mandato al Dirigente Regionale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale regionale in versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali.

I Sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio "Accreditamenti e Qualità" (Mauro Nicastro)

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (dott. Antonio Mario Lerario)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:  
(Vito Montanaro)

L'Assessore proponente: (Dott. Pietro Luigi Lopalco)

## LA GIUNTA

**UDITA** la relazione istruttoria e la conseguente proposta dall'Assessore alla Sanità e Benessere Animale;

**VISTE** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

**A VOTI** unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare variazione, ai sensi del dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento approvato e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 71 del 18.01.2021, come esplicitato nella Sezione "*Copertura finanziaria*";
3. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al Bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
5. di dare mandato al Dirigente Regionale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta di provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale regionale in versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali.

**Il Segretario generale della Giunta**

ROBERTO VENNARI

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del .... Organo ... del ... ..n. ....

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>					
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Altri servizi generali	residui presunti	43.721,49		
TITOLO	1 Spese correnti	previsione di competenza	43.721,49		
		previsione di cassa			
Totale Programma	1 Altri servizi generali	residui presunti	43.721,49		
		previsione di competenza	43.721,49		
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	43.721,49		
		previsione di competenza	43.721,49		
		previsione di cassa			
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri fondi	residui presunti			43.721,49
TITOLO	1 Spese correnti	previsione di competenza			43.721,49
		previsione di cassa			
Totale Programma	3 Altri fondi	residui presunti			43.721,49
		previsione di competenza			43.721,49
		previsione di cassa			

Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data: .../.../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del .... Organo ... del ... ..n. ....

TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.721,49 43.721,49
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.721,49 43.721,49
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.721,49 43.721,49

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO Tipologia		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			

*Fondo pluriennale vincolato per spese correnti*  
*Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale*  
*Utilizzo Avanzo d'amministrazione*



